

**XIX CONGRESSO NAZIONALE UIL**  
2 - 4 LUGLIO 2026



**MEMORIA UIL – Audizione sul disegno di legge A.S. n. 1623**

***“Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”***

La UIL ringrazia per l'audizione sul disegno di legge A.S. n. 1623, che interviene su un tema di rilevanza costituzionale e politica primaria, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In via preliminare, come UIL, riteniamo necessario chiarire che i LEP rappresentano il punto di equilibrio tra unità della Repubblica, uguaglianza sostanziale e assetto delle autonomie e non costituiscono un esercizio tecnico di mera catalogazione delle prestazioni.

Per questa ragione, il giudizio sul provvedimento non può prescindere dal contesto nel quale esso si colloca, vale a dire il processo di attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge in esame è la diretta conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di parti fondamentali della legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata, dichiarando illegittimo, in particolare, il procedimento previsto per la determinazione dei LEP, configurato come una vera e propria “delega in bianco” al Governo.

La Corte costituzionale ha inoltre affermato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere rimessa a fonti di normazione secondaria, pena la compressione del ruolo del Parlamento, ribadendo che i diritti civili e sociali, in quanto diritti fondamentali, devono essere garantiti in modo uniforme e inderogabile sull'intero territorio nazionale.

In questo quadro, non può essere sottovalutato il forte segnale politico e sociale rappresentato dalla straordinaria mobilitazione che ha accompagnato il percorso referendario contro l'autonomia differenziata. La raccolta di oltre 1,3 milioni di firme in meno di due mesi, frutto dell'impegno congiunto di sindacati e associazioni della società civile nei territori, testimonia una diffusa preoccupazione per il rischio di una frammentazione dei diritti.

Il disegno di legge si configura come un intervento volto a recepire le indicazioni della Corte costituzionale, senza tuttavia mettere in discussione l'impianto complessivo della legge n. 86 del 2024. In questa prospettiva, più che esprimere un ripensamento di merito, il provvedimento appare funzionale a rendere nuovamente praticabile il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata.

Pertanto, la UIL esprime una valutazione critica sull'impianto complessivo del provvedimento, che rischia di ridurre i LEP da strumento di garanzia sostanziale dei diritti a mera condizione

procedurale per il trasferimento di funzioni, determinando un evidente snaturamento della loro funzione costituzionale.

La Corte ha, inoltre, precisato che la devoluzione non può riguardare intere materie, ma soltanto funzioni puntualmente determinate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed equità nell'allocazione delle risorse e dell'egualanza dei cittadini nel godimento dei diritti. Ha altresì escluso la possibilità di devoluzione per alcune materie strategiche, quali il commercio con l'estero, la tutela dell'ambiente, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione, la tutela della concorrenza e le norme generali sull'istruzione.

Nella stessa sentenza, la Corte ha indicato con chiarezza la direzione da seguire per valorizzare il sistema delle autonomie, non un regionalismo competitivo, ma un regionalismo cooperativo, fondato su meccanismi di perequazione e sussidiarietà, capaci di salvaguardare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.

Il disegno di legge si pone l'obiettivo ambizioso di definire, a oltre venticinque anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni; tuttavia, tale obiettivo si scontra con un limite strutturale che la UIL ritiene dirimente, poiché l'intero impianto del provvedimento è costruito nel quadro dell'invarianza finanziaria.

In assenza di risorse certe e stabili risulta difficile valutare l'appropriatezza dei LEP e garantire l'effettiva uniformità delle prestazioni sull'intero territorio nazionale. Una impostazione, già riscontrabile nell'ultima legge di bilancio che, intervenendo sui LEP e sui LEA, ne subordina esplicitamente l'attuazione ai limiti delle risorse già stanziate, rischia di cristallizzare i divari territoriali esistenti anziché colmarli. In mancanza di una piena attuazione dei meccanismi perequativi, i LEP finiscono così per fotografare l'esistente, legittimando disuguaglianze profonde tra territori e venendo meno al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale.

Le principali criticità del disegno di legge emergono con particolare evidenza nell'ambito delle politiche sociali. I livelli essenziali delle prestazioni sociali non sono assunti come un asse autonomo e strutturato dei diritti, ma risultano frammentati tra diversi ambiti normativi e frequentemente ricondotti a logiche di attivazione e accompagnamento al lavoro. Il richiamo ai LEPS già previsti dalla legislazione vigente non è accompagnato da un effettivo rafforzamento dell'esigibilità delle prestazioni, né dalla definizione di standard nazionali vincolanti in termini di dotazione di personale, intensità degli interventi e tempi di presa in carico.

In questo contesto, i diritti delle persone in condizione di povertà, delle famiglie, degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità rischiano di rimanere formalmente riconosciuti ma sostanzialmente diseguali. In assenza di un investimento strutturale sui servizi territoriali e sul lavoro del personale che ne garantisce l'attuazione concreta, la presa in carico rischia di ridursi a un mero adempimento procedurale, anziché configurarsi come una garanzia effettiva di tutela.

Analoghe preoccupazioni riguardano gli ambiti della famiglia, dell'infanzia e della disabilità e della tutela della salute. Pur essendo richiamati nel testo, non vengono assunti come pilastri di un sistema di diritti universalistici. Non emergono livelli essenziali chiari e vincolanti sui servizi

educativi, di cura e di sostegno alla genitorialità, né standard nazionali in grado di garantire pari opportunità ai minori, indipendentemente dal territorio di nascita.

Con riferimento alla tutela della salute, riteniamo necessario fare chiarezza, in questo contesto, su cosa debba intendersi per livelli essenziali delle prestazioni in tale ambito, poiché sussiste una differenza sostanziale tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'eventuale definizione di LEP in ambito socio-sanitario.

Per la UIL è essenziale evitare sovrapposizioni improprie tra i livelli essenziali delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza, in quanto, LEP e LEA non sono concetti alternativi né intercambiabili, ma strumenti distinti che devono essere tenuti separati e al tempo stesso integrati all'interno di una visione organica di welfare pubblico, universalistico ed effettivamente esigibile.

In questo quadro, la sanità pubblica deve continuare a rappresentare un pilastro dell'universalismo, fortemente integrato con il territorio e con il sistema dei servizi sociali. Per la UIL la priorità resta la definizione chiara dei LEA, il rafforzamento della loro esigibilità e l'intervento sulle condizioni organizzative e finanziarie che ne consentono un'attuazione effettiva. Solo su questa base può svilupparsi un'integrazione efficace tra il sistema sanitario e il welfare territoriale.

È all'interno di tale cornice che i LEP possono assumere una funzione di riequilibrio e coesione sociale, contribuendo a garantire servizi sociali, istruzione, tutela della salute, mobilità, politiche abitative e inclusione sociale e lavorativa in modo equo e uniforme. L'obiettivo non è moltiplicare livelli o competenze, ma assicurare che i diritti siano concretamente esigibili ovunque e per tutte le persone, senza differenze legate al territorio di residenza.

Per altre materie, come la ricerca scientifica e tecnologica o il governo del territorio, il disegno di legge si limita a enunciazioni generiche e a richiami a principi già presenti nella normativa vigente, difficilmente qualificabili come criteri direttivi idonei alla determinazione dei LEP.

Con riferimento ai criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive del lavoro, ai servizi per l'impiego e al collocamento, la UIL ritiene necessario introdurre un parametro aggiuntivo e vincolante: il rapporto tra il personale impiegato nei servizi e la forza lavoro presente nei territori.

In assenza di standard nazionali sul dimensionamento degli organici, qualsiasi definizione dei LEP rischia di rimanere astratta e inattuabile, aggravando le diseguaglianze territoriali già esistenti nella capacità di presa in carico e accompagnamento delle persone.

Il Mezzogiorno rappresenta il grande assente del disegno di legge. Il provvedimento non assume la questione territoriale come nodo strutturale, né delinea una strategia esplicita di riequilibrio. Senza il superamento effettivo della spesa storica e senza un fondo perequativo pienamente operativo, procedere verso l'autonomia differenziata significa accettare che i diritti siano garantiti in modo diverso in base alla capacità fiscale e amministrativa dei territori.

La UIL ribadisce che non può esistere autonomia senza perequazione e che i LEP dovrebbero essere lo strumento principale per rafforzare l'unità sostanziale del Paese, non per renderne

accettabile la frammentazione. Quanto al governo del territorio, vengono formulate indicazioni generiche in buona misura già presenti nel Testo unico in materia edilizia.

Per l'istruzione e i centri per l'impiego, sembra esserci stato un approfondimento più solido; in altri casi, come per esempio per la ricerca scientifica e tecnologica, si riscontrano invece enunciazioni e auspici generici di valorizzazione e promozione, difficilmente qualificabili come criteri direttivi.

L'istruzione occupa un ruolo centrale nel sistema dei diritti costituzionali e rappresenta uno degli ambiti nei quali la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assume un rilievo particolarmente delicato e strategico. Il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, costituisce uno strumento fondamentale di uguaglianza sostanziale e uno dei principali fattori di investimento pubblico sulle nuove generazioni.

Le politiche scolastiche incidono in modo diretto e duraturo sulle opportunità di crescita individuale, sulla riduzione delle disuguaglianze sociali, educative e territoriali e sulla qualità dello sviluppo del Paese. In questo senso, rappresenta uno dei principali presidi pubblici di contrasto alle disuguaglianze, a partire da quelle legate alle condizioni socio-economiche, al contesto territoriale e all'origine familiare. Per questa ragione, l'istruzione non può essere considerata una materia tra le altre né essere affrontata attraverso una sommatoria di funzioni organizzative, ma deve essere assunta come ambito unitario di garanzia dei diritti, nel quale i LEP sono chiamati ad assicurare condizioni omogenee di accesso, qualità dell'offerta formativa e adeguate risorse.

In un contesto segnato da profondi mutamenti demografici, da crescenti divari territoriali e da criticità strutturali del sistema scolastico, la definizione dei LEP in materia di istruzione richiede particolare attenzione. Le scelte che riguardano l'organizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi, il personale, il diritto allo studio e l'edilizia scolastica hanno effetti diretti sull'effettività dei diritti degli studenti e non possono essere subordinate a logiche di contenimento della spesa o di mera razionalizzazione amministrativa.

Nel merito:

### **L'articolo 1 (Delega per la determinazione dei LEP)**

L'articolo 1 costituisce l'architrave dell'intero provvedimento, perché individua il perimetro e la funzione stessa della delega. Resta evidente che la delega continua a muoversi su un terreno scivoloso, perché interviene su una pluralità molto ampia e disomogenea di materie, ciascuna delle quali incide in modo diverso sui diritti civili e sociali. La UIL osserva che tale previsione rischia di rimanere priva di reale efficacia se i livelli essenziali non vengono definiti in modo puntuale, ancorato alle singole funzioni e alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni. I LEP devono rappresentare diritti esigibili, omogenei su tutto il territorio nazionale e non semplici soglie formali, e devono includere le condizioni organizzative e professionali necessarie a garantirne l'effettività. Il rischio principale, invece, potrebbe essere quello di una determinazione dei LEP ancora troppo astratta o eccessivamente "proceduralizzata".

## **L'articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali di delega)**

L'articolo 2 rappresenta il tentativo più esplicito di rispondere alla censura della Corte costituzionale sulla genericità dei criteri direttivi. Il problema non è tanto l'enunciazione dei principi quanto la loro effettiva traduzione in scelte vincolanti.

La previsione secondo cui i LEP possono consistere anche in obblighi di fare, di dare o di astensione da parte dei pubblici poteri appare significativa. Essa conferma che i livelli essenziali non riguardano solo prestazioni monetarie o servizi materiali, ma anche funzioni regolatorie e organizzative. Questo può rappresentare un passaggio cruciale, perché significa che rientrano pienamente nell'ambito dei LEP anche aspetti come l'organizzazione dei servizi per l'impiego, i controlli in materia di sicurezza sul lavoro, i tempi e le modalità di accesso alle prestazioni.

I LEP, comunque, non possono essere definiti esclusivamente sulla base delle risorse disponibili, ma devono individuare prima il contenuto essenziale del diritto e solo successivamente costruire il percorso di finanziamento, anche attraverso la perequazione.

La UIL ritiene tuttavia necessario ribadire che tali obiettivi non possono essere subordinati in modo prevalente ai vincoli di finanza pubblica. La definizione dei LEP deve muovere dall'individuazione del contenuto essenziale dei diritti civili e sociali e solo successivamente costruire il relativo percorso di finanziamento, anche attraverso un pieno ricorso agli strumenti di perequazione previsti dall'articolo 119 della Costituzione. Un'impostazione inversa rischierebbe di ridurre i LEP a una fotografia delle risorse disponibili, anziché a uno strumento di riequilibrio e coesione. La logica dell'autonomia differenziata, infatti, se non fortemente compensata da meccanismi perequativi reali e da un ruolo statale robusto, tende a premiare i territori già forti e a lasciare indietro quelli più fragili.

## **L'articolo 3 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alle politiche attive per il lavoro e ai servizi per l'impiego e il collocamento)**

Le politiche attive e i servizi per l'impiego rappresentano oggi uno dei principali fattori di disuguaglianza territoriale. L'assenza di standard omogenei ha prodotto negli anni sistemi regionali profondamente diversi per capacità amministrativa, qualità dei servizi e risultati occupazionali.

La determinazione dei LEP in questo ambito non può limitarsi a definire prestazioni minime astratte. Occorre individuare livelli essenziali che comprendano dotazioni di personale adeguate, standard di presa in carico, integrazione con le politiche formative e tempi certi di erogazione dei servizi. In assenza di questi elementi, l'autonomia rischia di amplificare le differenze tra territori forti e territori deboli, penalizzando in particolare giovani, donne e lavoratori espulsi dai processi produttivi.

## **L'articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'organizzazione della rete scolastica e alla formazione delle classi)**

La definizione dei LEP, per quanto richiesto all'art 5 in riferimento alla formazione delle classi non può prescindere dal dato molto preoccupante della denatalità in Italia. La scuola è la prima istituzione coinvolta da tale drammatico fenomeno e investita da un'inarrestabile riduzione degli alunni nelle nostre scuole. Il Governo la sta affrontando con provvedimenti di contrazione

degli organici. Per il corrente anno scolastico si è già avuta una riduzione di 5660 docenti e 2174 di personale Ata e altro dato, non eludibile, è che nella scuola secondaria di secondo grado ci sono 5909 classi con 28 alunni o più.

Riteniamo che la denatalità non può essere affrontata con la contrazione di personale. Al contrario, pur rappresentando, come già evidenziato, un fattore drammatico che investe la nostra società può, al contempo, rappresentare una opportunità. A fronte di un tasso di denatalità che produrrà una riduzione di alunni (si prevede nei prossimi 8 anni una riduzione di circa 1 milione di alunni con una perdita tra i 110 mila e 130 mila all'anno), siamo convinti che si possa trasformare il calo demografico in un cambio di passo, ovvero un'opportunità per una didattica personalizzata, per classi a misura di studente **attuando una riduzione degli alunni per classe**. Fissare a 18-20 alunni il numero in una classe significa innalzare in maniera importante il processo educativo didattico e impedire la facile risposta del taglio degli organici. Il tema della riduzione degli organici è senza prospettiva, risponde solo alla consueta logica per cui la scuola invece di rappresentare il volano per l'edificazione di un futuro, che per necessità deve costruirsi sulle nuove generazioni, viene al contrario intesa come una istituzione su cui agire producendo risparmi per fare cassa.

Per quanto concerne l'organizzazione della rete scolastica il primo aspetto che va considerato è quello che in dieci anni, il nostro Paese ha perso circa 1.000 autonomie scolastiche e nei prossimi dieci ne perderà altrettante.

Dall'analisi dei dati relativi alla riduzione progressiva delle scuole nel nostro Paese è emerso che nel 2000-01 il numero delle istituzioni scolastiche era 11.592. In prospettiva, nel 2031-32, saranno 6.885. Una riduzione di circa il 40% in trenta anni.

L'aspetto evidente è che non si incide significativamente in termini di risparmio, infatti, il processo di dimensionamento, alla sua conclusione, produrrà risparmi di spesa pari a 88 milioni di euro che, a nostro avviso, non hanno un'incidenza significativa sulla finanza pubblica tenuto anche in considerazione che stiamo riferendoci ad un bene primario per una società quale quello dell'istruzione. Inoltre, ci troviamo ad avere, per via delle operazioni di dimensionamento, istituzioni scolastiche con un numero di alunni molto elevato che coinvolgono sedi scolastiche collocate in diversi comuni a volte con distanze di 50-60 chilometri tra loro.

È evidente, dunque, che il dimensionamento riguarderà in maniera residuale le casse dello Stato mentre non ci sarà nessun vantaggio per tutto il personale scolastico e, in una certa misura, neanche per alunni e genitori.

*“Il tema è di questi giorni con le procedure di commissariamento straordinario di 4 regioni Sardegna, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. Valutare se è opportuno prendere in considerazione anche lo scontro che si determinò in sede di Conferenza Stato Regioni all'epoca del Governo Draghi allorché le Regioni sostenevano l'adozione di un provvedimento di dimensionamento in presenza di istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 750, mentre il Governo Draghi e in particolare proprio l'allora Presidente del Consiglio si rese irremovibile sul paletto dei 900 alunni”.*

## **L'articolo 6** (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla definizione dell'offerta formativa)

Una considerazione sulla definizione dell'offerta formativa è necessaria sul segmento 0-3 per cui oltre alla definizione dell'offerta formativa e dei livelli essenziali per il sistema educativo dell'infanzia va considerato il costo che le famiglie devono sostenere. Una spesa che sta assumendo nei comuni proporzioni insostenibili per molti nuclei familiari. La legge di bilancio per il 2026 ha definito un finanziamento di 1500 euro per le famiglie che intendono iscrivere i propri figli in una scuola paritaria e, al contrario, nel tempo, non è mai stata presa in considerazione un'iniziativa legislativa tesa ad alleviare i costi per le famiglie che hanno figli piccoli da inserire negli asili nido. Anche questa condizione, che nella definizione dei LEP dovrebbe essere presa in seria considerazione, contribuisce, in una certa misura, alla denatalità nel nostro Paese.

## **L'articolo 8** (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla formazione iniziale del personale docente, al reclutamento del personale scolastico, alla formazione in servizio e continua del personale docente e del personale dei servizi educativi per l'infanzia)

La costituzione del profilo professionale del docente per gli alunni con disabilità, per cui abbiamo bisogno di figure specializzate, tenuto in considerazione anche di quanto previsto all'art.10, deve partire dalle reali esigenze, nei territori, di insegnati specializzati sul sostegno. Oggi scontiamo le conseguenze dell'istituzione di corsi di specializzazione sul sostegno in modo indiscriminato e senza alcuna programmazione. Ciò ha determinato un numero di docenti specializzati nel Sud dell'Italia superiore alle reali necessità (in particolare nella scuola secondaria di II grado) e al contempo copriamo cattedre in molte regioni del Nord con docenti non specializzati.

I docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, è necessario evidenziarlo, rappresentano, attualmente, circa il 30% nelle nostre scuole con la conseguente offerta formativa, per gli alunni con disabilità, non omogenea sul territorio italiano soprattutto in termini di competenze. L'unica strada percorribile è quella di una serie e attenta programmazione nella istituzione dei percorsi di specializzazione.

## **L'articolo 9** (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al pluralismo scolastico)

Si sottolinea l'esigenza di definire gli standard scolastici per rendere coerente l'equipollenza delle scuole paritarie con il sistema di istruzione statale. Al contempo andrebbe definita l'equipollenza sui criteri di reclutamento.

## **L'articolo 11** (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi al diritto allo studio)

I principi da cui partire sono definiti dall'art.34 della nostra Costituzione. In primo luogo, vanno istituiti finanziamenti ad hoc e non solo le risorse che vengono drenate dalla legge 440/1997 o dai risparmi della legge 107/2015. È necessario inoltre definire obblighi per gli Enti Locali per l'ausilio agli alunni con disabilità. Rendere davvero esigibili i diritti degli studenti ed evitare surrettizi spostamenti di risorse pubbliche ad Enti ed Istituzioni private.

## **L'articolo 12 (Principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi all'edilizia scolastica)**

La definizione dei LEP relativi all'edilizia scolastica deve tenere conto di dati strutturali che destano seria preoccupazione. Abbiamo un dato preoccupante che emerge legato alla sicurezza nelle scuole (recente un'indagine giornalistica condotta da Tuttoscuola), ovvero un edificio su dieci è senza certificazione antincendio. Inoltre, su 40mila edifici scolastici 36mila non dispongono delle certificazioni obbligatorie. Va definito un adeguato intervento normativo per superare l'intreccio di competenze degli Enti proprietari del patrimonio scolastico che diventano spesso una barriera burocratica quasi invalicabile per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle normative in vigore.

## **Articoli 14-16**

Questi articoli affrontano ambiti spesso considerati "minori" nel dibattito pubblico, ma che hanno invece un impatto diretto sulla qualità della vita e sulle opportunità di sviluppo. Anche in questi settori la determinazione dei LEP deve evitare approcci minimalisti.

In particolare, nella ricerca scientifica e tecnologica, i livelli essenziali devono garantire condizioni minime di accesso alle infrastrutture e alle risorse, evitando che l'autonomia rafforzi ulteriormente la concentrazione degli investimenti in poche aree del Paese.

## **Articoli 17-25**

Questo blocco di articoli riguarda materie che intrecciano diritti sociali, sviluppo economico e tutela dell'interesse nazionale. In questi ambiti i LEP dovrebbero essere letti anche come strumenti di tutela dei lavoratori e di garanzia della sicurezza.

Nel caso delle grandi reti di trasporto, dell'energia e delle infrastrutture strategiche, la determinazione dei LEP non può prescindere da una visione unitaria del Paese. L'autonomia non deve tradursi in una frammentazione della programmazione o in una competizione tra territori che metta a rischio la coesione economica e sociale.

La UIL richiama l'esigenza che la determinazione dei LEP sia coerente con una visione unitaria dello sviluppo nazionale. In tali ambiti, l'autonomia non può tradursi in una frammentazione della programmazione strategica né in una competizione tra territori che metta a rischio la coesione economica, sociale e occupazionale.

## **Articoli 26-32**

La parte finale del provvedimento affronta il tema della tutela ambientale, della qualità dell'aria, delle acque e del suolo. Anche qui vale la stessa osservazione generale: i LEP devono essere effettivi, misurabili e accompagnati da responsabilità chiare.

Senza strumenti di monitoraggio e senza risorse adeguate, il rischio è che le differenze territoriali nella tutela ambientale si riflettano direttamente sulla salute e sulle condizioni di vita dei cittadini.

La UIL ribadisce che tali livelli devono essere accompagnati da strumenti di monitoraggio, responsabilità chiare e risorse adeguate, affinché non si producano diseguaglianze territoriali nella tutela della salute e della qualità della vita.

### **Disposizioni finali**

Le disposizioni finanziarie e finali rappresentano, nel loro complesso, il vero banco di prova della credibilità del provvedimento. La UIL richiama con forza l'esigenza di un'attuazione piena e non più rinviabile del federalismo fiscale solidale e del fondo perequativo. In assenza di tali strumenti, la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni rischia di rimanere incompiuta e di non assolvere alla funzione di garanzia dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Roma, 19 gennaio 2026